

ASSICURAZIONE PROPERTY

ASSICURAZIONE PROPERTY - Mod. 900/06

La valuta base della polizza è **Euro****CONTRAENTE**

POLIZZA N° **400015832** AGENZIA **BRESCIA VITTORIA** 030 00
COGNOME E NOME **COMUNE DI CASTENEDOLO** COD. FISCALE/P. IVA **0000000464720176**
DOMICILIO **VIA XV GIUGNO I - CASTENEDOLO - 25014 - BS**
DECORRENZA ORE 24 DEL **30 06 2020** SCADENZA ORE 24 DEL **30 06 2023** RATEAZIONE **ANNUALE**
EMISSIONE 1ª QUIETANZA **30 06 2021** DURATA ANNI **3** GIORNI
POLIZZE SOSTITUITE

PREMIO RATA INIZIALE

9.616,35	2.139,65	11.756,00
PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE

PREMIO RATE SUCCESSIVE

9.616,35	2.139,65	11.756,00
PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE

SEZIONE INCENDIO**PREMIO ANNUO
SEZIONE INCENDIO**

11.756,00	DI CUI IMPOSTA 2.139,65
------------------	--------------------------------

SEZIONE D.I.E.**PREMIO ANNUO
SEZIONE D.I.E.**CAPITALE ASSICURATO TOTALE **41.200.000,00**Polizza emessa a **BRESCIA VITTORIA**Formano parte integrante della Polizza numero **5** fogli dattiloscritti e numero **5** intercalari/appendici modello

GIPRY	SANZINT	APTRAC	V001	X005
--------------	----------------	---------------	-------------	-------------

Generali Italia S.p.A. (in seguito denominata Società), nei termini delle definizioni e delle condizioni generali di assicurazione, di cui allo stampato su indicato, nonché di quanto riportato negli uniti intercalari/appendici di cui ai modelli su indicati e nei pure uniti fogli dattiloscritti, si obbligano a risarcire l'Assicurato, in base alle dichiarazioni del medesimo o del Contraente, i danni arrecati dall'incendio e dagli altri eventi previsti dalla presente polizza alle cose descritte ed assicurate per le somme indicate.

N.B. - Tutto quanto riportato negli intercalari/appendici di cui ai modelli sopra indicati si applica integralmente, salvo diversa indicazione contenuta nei fogli dattiloscritti.

Comune di Castenedolo (BS)**Arrivo****Prot. N. 0022486 del 03-09-2020**

Categoria 5 Classe 2 Fascicolo



ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

Ai sensi dell'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente/Assicurato dichiara che:

- a) le cose assicurate o altre cose pertinenti a sue attività imprenditoriali non soffersero nell'ultimo quinquennio danni della medesima natura di quelli in base alla presente polizza;
- b) le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società.

Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo della polizza.

Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare le definizioni e le Condizioni Generali di cui allo stampato retroindicato e tutte le altre clausole dei modelli e dei fogli dattiloscritti retroindicati, che riconosce di aver ricevuto.

Generali Italia S.p.A.



Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Castone)

Dichiarazione di consegna del Fascicolo informativo

Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Documento Informativo relativo al Prodotto assicurativo - DIP, oltre al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.



Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Castone)

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente, qualora espressamente previsto nel dattiloscritto allegato, le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali e Particolari di assicurazione così rubricati:

- Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (Diritto di recesso della Società trascorso il periodo di mora);
- Recesso in caso di sinistro (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro);
- Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 30 giorni prima della scadenza);
- Foro competente (Deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria);
- Esclusioni (Esclusione dei danni causati da atti vandalici o dolosi);
- Cose assicurabili a condizioni speciali (Pagamento dell'indennizzo a riparazione o ricostruzione avvenuta);
- Obblighi in caso di sinistro (Perdita del diritto all'indennizzo per inadempimento agli obblighi in caso di sinistro);
- Esagerazione dolosa del danno (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);
- Procedura per la valutazione del danno
- Mandato dei periti
- Assicurazione presso diversi assicuratori (Obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori);
- Pagamento dell'indennizzo (Sospensione in caso di procedura giudiziaria).



Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Castone)

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro 11456,00 è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore _____ in _____ il 7/7/2020

PROGEASS S.r.l.
Agente od esattore
Insurance Brokers

ASSICURAZIONE PROPERTY - UBICAZIONE IAPPENDICE MOD. 900ALL/2 - a polizza n° **400015832****SCHEDA DI POLIZZA**

Le descrizioni, le dichiarazioni rese e gli impegni assunti dal Contraente o dall'Assicurato in ciascun dei punti seguenti, costituiscono circostanza influenti sulla valutazione del rischio ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIORagione Sociale: **COMUNE DI CASTENEDOLO**Indirizzo: **VIA XV GIUGNO I**Località: **CASTENEDOLO**C.A.P.: **25014**Provincia: **BS****DESCRIZIONE ATTIVITÀ**

UFFICI

PARTITE E SOMME ASSICURATE

Si intendono assicurati i beni - mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - rientranti nelle seguenti partite che sono di pertinenza dell'attività descritta in polizza (compresi uffici e servizi aziendali) e che si trovano nell'area relativa all'ubicazione sopraindicata o in aree diverse distanti da questa non più di 200 metri.

PARTITE ASSICURATE	SOMMA ASSICURATA
FABBRICATI	37.200.000,00
MACCHINARIO	2.000.000,00
RICORSO TERZI	2.000.000,00
MFL %	10,00

RIEPILOGO PER UBICAZIONE

TOTALE SOMME ASSICURATE PIU' EVENTUALI MASSIMI IMPEGNI "PARTITE FLOTTANTI"	41.200.000,00
--	---------------

CONDIZIONI PARTICOLARI	Scoperto in %	Minimo	Limite risarc. in % S. A.	Limite massimo
Alluvioni	10,00	15.000,00	50,00	2.000.000,00
Terremoto	10,00	25.000,00	50,00	5.000.000,00
Terrorismo	10,00	1.000,00	70,00	22.440.000,00
Eventi atmosferici	10,00	5.000,00	50,00	5.000.000,00

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

ASSICURAZIONE PROPERTY - RIEPILOGO DI POLIZZAAPPENDICE MOD. 900ALL/2 - a polizza n° **400015832**

Le descrizioni, le dichiarazioni rese e gli impegni assunti dal Contraente o dall'Assicurato in ciascun dei punti seguenti, costituiscono circostanza influenti sulla valutazione del rischio ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIORagione Sociale: **COMUNE DI CASTENEDOLO**Indirizzo: **VIA XV GIUGNO 1**Località: **CASTENEDOLO**C.A.P.: **25014**Provincia: **BS****PARTITE E SOMME ASSICURATE**

Si intendono assicurati i beni - mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - rientranti nelle seguenti partite che sono di pertinenza dell'attività descritta in polizza (compresi uffici e servizi aziendali) e che si trovano nell'area relativa all'ubicazione sopraindicata o in aree diverse distanti da questa non più di 200 metri.

PARTITE ASSICURATE	SOMMA ASSICURATA
FABBRICATI	37.200.000,00
MACCHINARIO	2.000.000,00
RICORSO TERZI	2.000.000,00

RIEPILOGO PER TUTTE LE UBICAZIONI

TOTALE SOMME ASSICURATE PIÙ EVENTUALI MASSIMI IMPEGNI "PARTITE FLOTTANTI"	41.200.000,00
--	----------------------

CONDIZIONI PARTICOLARI	Scoperto in %	Minimo	Limite risarc. in % S. A.	Limite massimo
Alluvioni	10,00	15.000,00	50,00	2.000.000,00
Terremoto	10,00	25.000,00	50,00	5.000.000,00
Terrorismo	10,00	1.000,00	70,00	27.440.000,00
Eventi atmosferici	10,00	5.000,00	50,00	5.000.000,00

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE



Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE 00

AGENZIA DI BRESCIA VITTORIA

COD. 030 00

POLIZZA N. 400015832

MODELLO 900

CONTRAENTE COMUNE DI CASTENEDOLO

DATA EMISSIONE 17/07/2020

X005 - Atto dichiarativo

Si conviene fra le parti che forma parte integrante e disciplina le condizioni di polizza il capitolato di gara con le seguenti modifiche:

CONDIZIONI PARTICOLARI

11. Anticipo Sulle Indennità: è operativo il limite massimo dell'acconto in EURO 2.000.000=

TABELLA FRANCHIGIE /SCOPERTI

Eventi atmosferici: scoperto del 10% con il minimo di EURO 1.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto, eliminato il massimo di scoperto.

Terremoto : scoperto 10% col minimo di EURO 25.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto

Art. 7 - Periodo di assicurazione - Proroga dell'assicurazione:

1 si conviene di elevare i termini di preavviso da parte della Società da 120 giorni a 150 giorni prima

della scadenza mediante lettera raccomandata o telex .

>

- Impegno della Società a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo elevato a 180 giorni oltre la scadenza contrattuale.

8. DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Si integra con:qualora inferiore, la regola proporzionale sarà operativa in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto, ma troverà applicazione per danni il cui importo risulti superiore a 15.000 euro.

Fenomeno Elettrico: Franchigia ridotta ad EURO 250

Terrorismo: scoperto 10% con il minimo di EURO 5.000,00 , eliminato per singolo fabbricato e contenuto.

Colaggio Impianti Automatici Di Estinzione: limite massimo indennizzo sinistro ed anno

Fermo il resto.

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n.2 pagine.

Generali Italia S.p.A.



Contraente/Assicurato



Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Gestone)



Mod. V001 - ATTO DI DICHIARAZIONE**AGENZIA DI BRESCIA VITTORIA****COD. 030 00****POLIZZA N. 400015832****MODELLO 900****CONTRAENTE COMUNE DI CASTENEDOLO****DATA EMISSIONE 17/07/2020****Intercalare V001****VINCOLO SULLA SEZIONE INCENDIO**

Relativamente a quanto previsto nella Sezione Incendio, la presente polizza si intende vincolata secondo le modalità di seguito riportate.

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore della ICCREA BANCA IMPRESA SPA con sede legale in Roma, C.F. 02820100580 P.IVA 01122141003, per tutta la durata del finanziamento (240 in relazione al contratto di leasing n. AL3117360018 stipulato in data intestato al COMUNE DI CASTENEDOLO, per il bene immobile del valore di euro 4.185.319,45.

Pertanto la Società assicuratrice si obbliga:

1. a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
2. a conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
3. a non liquidare alcun indennizzo se non in concorso e con il consenso scritto della ICCREA BANCA IMPRESA SPA ;
4. a pagare direttamente a ICCRE BANCAIMPRESA SPA l'importo della liquidazione, senza bisogno di concorso dell'assicurato, salvo che ci sia diversa disposizione scritte di ICCREA BANCA IMPRESA SPA stessa ;
4. a notificare tempestivamente alla ICCREA BANCA IMPRESA SPA , a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi di assicurazione e l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza, e comunque a considerare valida l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata consegnata all'Ufficio Postale;
5. ad accettare l'eventuale pagamento dei premi di cui al precedente comma n.º4) da parte della ICCREA BANCA IMPRESA SPA ;
6. a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della ICCREA BANCA IMPRESA SPA ; , salvo il diritto di recesso per sinistro a sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall'applicazione dell'articolo 1898 C.C.

Fermo il resto.

Generali Italia S.p.A.**Contraente/Assicurato**

Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Gestone)

Pagina 1 di 1



GENERALI

Allegato SANZINT

N. Contratto **400015832** Agenzia **BRESCIA VITTORIA**

Cod. **030 00**

Contraente **COMUNE DI CASTENEDOLO**

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA REGION.

Data **17/07/2020**

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente



Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Cestone)

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE



GENERALI

ALLEGATO A POLIZZA N°

400015832

AGENZIA

BRESCIA VITTORIA

030 00

CONTRAENTE

COMUNE DI CASTENEDOLO

APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3503/05

Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Mezzi di pagamento del premio

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

Se non diversamente disposto qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario o per i pagamenti a mezzo SDD, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato dell'intermediario.

Note:

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente

Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Cestone)

Allegato mod. APTRAC

Allegato alla polizza n. **400015832**

Agenzia: **BRESCIA VITTORIA**

Cod. **030 00**

Contraente: **COMUNE DI CASTENEDOLO**

APPENDICE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità suddetta.

In dipendenza di quanto precede la controparte, o altro soggetto obbligato ai sensi della legge sopra citata, è tenuta ad effettuare i pagamenti (premi, franchigie) esclusivamente per mezzo di bonifico bancario su conto corrente indicato dalla Società riportando, se previsti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

Data: 17/07/2020

Generali Italia S.p.A.



Il Contraente

Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Cestona)



Lotto 2

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO RISCHI ACCESSORI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI GENERALI

CONTRAENTE	Il Comune di Castenedolo
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice e le coassicuratrici
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
POLIZZA	il documento che prova l'Assicurazione
BROKER	Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1. **INCENDIO** - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

2. **ESPLOSIONE** - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

3. **SCOPPIO** - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

4. **FABBRICATO** - L'intera costruzione edile nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, recinzioni, tettoie, passaggi coperti, minori dipendenze e simili) compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, affreschi, mosaici, decorazioni, dipinti murali, omenoni e simili, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, fontane e statue nonché tutto ciò che rappresenta valore artistico.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

5. **CONTENUTO** - Beni mobili in genere, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: Macchinari e attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati. Macchinari - attrezzature - apparecchiature - strumentazione in genere - attrezzature e apparecchiature tecniche in genere, Mobilio, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti, il tutto anche d'antiquariato. Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci.

Macchine d'ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti di illuminazione pubblica, semafori, impianti di rilevazione, tabelloni elettronici, documati e macchinari simili, strumenti ed attrezzature anche elettroniche ad impiego mobile, ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti.

Il tutto anche se all'aperto se per sua naturale destinazione.

Si intendono inclusi inoltre i mezzi semoventi e/o gli autoveicoli in genere iscritti al P.R.A. ricoverati nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.

Quant'altro di simile normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, compresi gli indumenti di normale uso di proprietà dei dipendenti e/o collaboratori e/o visitatori, comprese inoltre, se il Contraente non è il proprietario dei locali e gli stessi sono in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente, le addizioni e le migliorie apportate ai locali.

6. **ESPLODENTI** - Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

7. **INFIAMMABILI** - Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

8. **MERCI SPECIALI** -

- cellulose (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccezionati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

9. **INCOMBUSTIBILITA'** - Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

10. **TETTO** - L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate, a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

11. **SOLAIO** - E' il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

12. **OPERE D'ARTE** - Enti come descritti al punto e) dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

Esercizio dell'Amministrazione Comunale di Castenedolo.

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato, custodia, concessione e deposito o in uso anche se di proprietà di terzi e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato in tutto il territorio italiano, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

I beni mobili e immobili sono pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente prevista dalla legge, dalle norme o attribuita dalla Pubblica Amministrazione, e comunque ad ogni attività di fatto svolta - inclusi attività e servizi che in futuro possano essere espletati - quali a titolo esemplificativo e non limitativo: uffici, magazzini, esercizi pubblici, capannoni industriali, ambulatori e laboratori, servizi sociosanitari, centri di rieducazione, civili abitazioni, uffici giudiziari, scuole, teatri, pinacoteche, musei, biblioteche, chiese, centri sportivi ed altri edifici e strutture (anche mobili) comunque utilizzati per l'esercizio di tutte le attività dell'Amministrazione comunale comunque svolte, comprese tutte le attività accessorie, preliminari e conseguenti, complementari, connesse e collegate alle Principali.

I beni immobili di proprietà in uso a terzi possono essere adibiti a qualsiasi attività.

UBICAZIONE DEL RISCHIO

Varie località nel territorio della Repubblica Italiana.

PROSPETTO SOMME ASSICURATE

1) Fabbricati di proprietà (anche in uso a terzi ed a qualsiasi attività adibiti) o in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente	€	37.200.000,00
2) Contenuto di proprietà (anche se in uso a terzi) o in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente, ovunque dislocato nell'ambito dei fabbricati di cui alla part.1) sottotetto di edifici o tettoie o all'aperto se per naturale destinazione, ivi compresi infiammabili e merci speciali, A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	€	2.000.000,00
3) Opere d'arte come di seguito descritte: -----	€	,00
4) Ricorso terzi	€	2.000.000,00
TOTALE SOMME ASSICURATE	€	41.200.000,00

CALCOLO DEL PREMIO

<u>Partite</u>		Somme assicurate	Tasso lordo pro mille	Premio lordo
1) Fabbricati	€	37.200.000,00	€
2) Contenuto	€	2.000.000,00	€
3) Opere d'arte	€	,00	€
4) Ricorso Terzi	€	2.000.000,00	€
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO				€

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., entro 90 (novanta) giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al novantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del novantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 3 - Forma delle comunicazioni e Modifiche dell'assicurazione

Oltre che a mezzo di raccomandata o raccomandata a mano,, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e debbono quindi ritenersi valide, anche a mezzo telegramma, telex e telefax.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata, telex o telefax, con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con le stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso della parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Periodo di assicurazione - Proroga dell'assicurazione

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2020 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2023 e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal 30.06.2020 al 30.06.2021 e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 30.06.2021, mediante lettera raccomandata o telex da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza.

Alla scadenza del contratto su espressa volontà delle parti la presente assicurazione potrà essere prorogata, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, di anno in anno o per durata pari a quella originaria.

Qualora la Società non conceda la proroga di cui al comma precedente, la stessa si impegna, su richiesta del Contraente, a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale.

Per entrambe le proroghe sopraindicate, per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha la sede legale il Contraente.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 11 - Rischio assicurato

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 23.

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto dalle clausole "Perdita pigioni" e "Ricorso Terzi".

Art. 13 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, arazzi, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 17 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Brescia.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Il collegio arbitrale risiede presso la sede legale del Contraente.

Art. 19 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 20;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di progettazione, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

Comune di Castenedolo Prot. 0015267 del 15-06-2020 pag. 5 di 2

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I - Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II - Contenuto - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il contenuto di cui al punto II - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 21 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 22 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12 c).

GARANZIE AGGIUNTIVE

1. COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'art. 12 c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato.

2. CADUTA AEROMOBILI

A completamento di quanto previsto all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti e relative scorie, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

3. ONDA SONICA

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.

4. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, oppure nelle Garanzie Aggiuntive, Condizioni Particolari, precisazioni e simili dattiloscritte. Si precisa inoltre che verranno indennizzate

anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art.1914 del Codice Civile.

La somma complessivamente garantita per le spese di cui alla presente clausola é pari all'importo percentuale di cui all'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo".

5. FENOMENO ELETTRICO

A deroga dell'articolo 12 lettera g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici (compresi i sistemi di elaborazione dati, personal computers e loro accessori, componenti elettronici di corpi illuminanti e/o fonti di luce) per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi sociopolitici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato nel limite della somma prevista nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo" e senza l'applicazione della regola proporzionale prevista all'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

7. IMPLOSIONE

Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.

8. DANNI CONSEGUENZIALI

Ad integrazione dell'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

9. PARIFICAZIONE DEI DANNI

Fermo quanto stabilito dall'art. 11) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza.

10. COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

A deroga dell'art. 13) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono compresi nella partita "Contenuto" anche i seguenti beni:

A) Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

1. per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano.

Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano;

2. per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;

3. per le cose non specificate ai precedenti punti 1.e 2., in base al loro valore nominale;

B) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione, artistico o scientifico.

Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri, la società rimborserà, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo

C) Opere d'arte: quadri, dipinti, arazzi, raccolte scientifiche d'antichità o numismatiche, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

Si intendono escluse le opere d'arte assicurate con partita specifica nella presente polizza e quelle già garantite da specifici contratti assicurativi.

L'ammontare del danno si determina:

1. in caso di danno totale: stimando il valore dei beni artistici assicurati colpiti da sinistro al momento del sinistro stesso;

2. in caso di danno parziale:

- a) stimando il valore del bene assicurato colpito da sinistro nel modo suddetto;
- b) stimando l'importo delle spese di restauro necessarie per rimettere il bene danneggiato in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro;
- c) stimando l'eventuale svalutazione subita dal bene danneggiato, nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare il bene in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro rimanendo evidenti i segni del restauro;
- d) stimando il valore ricavabile dalle parti sostituite.

L'indennizzo, pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo b) e dell'eventuale importo relativo alla svalutazione stimata come al paragrafo c), defalcato dell'importo stimato come al paragrafo d), non può in ogni caso essere superiore all'importo stimato come al paragrafo a).

L'indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 21) delle Norme che regolano l'assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza degli importi previsti nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo".

11. RIMBORSO ONORARI PERITI

La Società si impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Condizione particolare "Limiti di indennizzo" e senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 21) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

12. ORDINANZE DI AUTORITA' - ONERI DI URBANIZZAZIONE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- a) - le maggiori spese che dovessero rendersi necessarie ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere, nella stessa ubicazione o in altra;
- b) - le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento;

L'indennizzo verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 21 delle Condizioni Generali di assicurazione, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza dell'importo previsto nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo".

13. RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il legale rappresentante;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

La somma assicurata alla Partita 4), si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

14. FUMO, GAS E VAPORE

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza

15. URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari.

16. CRISTALLI

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La Società indennizza altresì le rotture:

- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Legge.
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.

Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia non comprende le rotture:

- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto.
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti di indennizzo".

17. SPESE EXTRA

Ove, in caso di sinistro coperto dalla polizza, l'assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgevano per mezzo degli enti danneggiati, la società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- Affitto di locali e strumentazioni
- Installazione temporanee di telefono, telex, telefax, ecc.
- Trasporto dipendenti

La garanzia è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile.

18. PERDITA PIGIONI

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistri indennizzabili a termini di polizza, l'assicurazione è prestata, per i locali effettivamente appigionati fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno, e per i locali occupati dall'assicurato/proprietario, fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa.

19. ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

20. EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo e neve;
- cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

c) dei danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- grues;
- enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
- baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

21. GRANDINE

Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

22. GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

23. ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione, fino a concorrenza dell'importo indicato nella Condizione Particolare "Limiti di Indennizzo" e senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

La Società non risponde:

- dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali

24. COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (ove esistenti)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
- dei danni causati dal gelo.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione, fino a concorrenza dell'importo indicato nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo", e senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

25. ACQUA PIOVANA

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni risarcibili in base alla garanzia aggiuntiva EVENTI ATMOSFERICI;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana.

26. INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale. **EVENTI**

SOCIO-POLITICI

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse, atti vandalici o dolosi, esclusi atti di terrorismo.
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- f) causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse però oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

27. TERRORISMO

La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto compiuto con l'uso della forza o della violenza da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi, ideologici o etnici (inclusa l'azione tesa ad influenzare qualsiasi governo o ad impaurire la popolazione o una sua parte).

28. SOVRACCARICO DI NEVE E GHIACCIO

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
- b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi e rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni,
- c) brecce, rotture e fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti.

29. INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi - a parziale deroga dell'art. 12 d) delle Condizioni Generali di Assicurazione - quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

30. TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia l'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

31. SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI

La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta di massi, comunque occasionati, purché tali eventi non siano stati determinati da terremoto nel qual caso la presente estensione sarà valida anche se il sopracitato evento sia stato determinato da "terremoto" ma soggetta agli stessi limiti di indennizzo e franchigie previsti per "terremoto".

32. DIFFERENZIALE STORICO/ARTISTICO / OPERE DI ABBELLIMENTO

Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno". A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese, competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'art. 1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti di Indennizzo". In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

IL CONTRAENTE
.....
Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Costone)



LA SOCIETA'

Generale S.p.A.
Agenzia di Brescia Vittoria

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. COSE DI TERZI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

2. CLAUSOLA BROKER

Alla Società di Brokeraggio PROGEASS SRL è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, incaricato dalla Contraente, ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

3. ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI

Viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni "fabbricato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "Contenuto".

4. VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

5. BUONA FEDE

In deroga a quanto stabilito nelle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE" la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.

6. TERMINI AVVISO SINISTRO

I termini di avviso del sinistro indicati all'art. 16) b) delle Condizioni Generali di Assicurazione si intendono elevati a trenta giorni.

7. DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI E DIMOSTRAZIONE DI DANNO

A parziale modifica dell'art. 16) e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo dell'Assicurato di effettuare la denuncia circostanziata del sinistro viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

A dimostrazione del danno relativamente agli enti assicurati alle partite di polizza, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati o distrutti la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

L'Assicurato é sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

8. DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale, per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, la regola proporzionale sarà operativa in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

9. ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i FABBRICATI, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, sulla stessa area o su altra, purché ciò non comporti aggravio di costi, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i CONTENUTI, escluso di quanto assicurato alle partite 4), il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, equivalenti o, in mancanza superiori, per prestazioni, caratteristiche e rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo";
- 2) agli effetti dell'art. 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo la parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari in stato di attività o di inattività temporanea;
- 5) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

10. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e Statali e Enti pubblici o società consociate, collegate, controllate, nonché verso clienti, fornitori, collaboratori e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente ai sensi di legge salvo il caso di dolo.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.

11. ANTICIPO SULLE INDENNITÀ

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

12. RISARCIMENTI SEPARATI

Resta convenuto fra le Parti che tutto quanto previsto dall'art. 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto art. 20), per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

13. OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca una o più sezioni di fabbricato, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la sezione colpita da sinistro o comunque da esso danneggiata, ed entro il termine di 30 giorni.

14. SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

15. CONTENUTO PRESSO TERZI

Il Contenuto assicurato si intende garantito, sino al 10 % dell'importo indicato, anche quando si trovi presso Terzi o in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità del Contraente oppure sia in conto deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni.

16. OPERE D'ARTE PRESSO TERZI

La garanzia è estesa, sino al 10% dell'importo indicato, agli oggetti d'arte presso terzi, restauratori, galleristi, antiquari e presso esposizioni e mostre anche organizzate da terzi.

17. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12, lettera c).

18. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Limitatamente alla partita CONTENUTO, in caso di sinistro la valutazione del danno verrà effettuata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

19. INDENNIZZO IN MANCANZA DI CHIUSURA ISTRUTTORIA

A parziale deroga dell'Art. 24) delle Norme che regolano l'assicurazione, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

20. ESCLUSIONE ENTI GIÀ ASSICURATI

Le garanzie di polizza si intendono prestate a secondo rischio per:

- gli enti già assicurati con apposita polizza Elettronica;
- le opere d'arte già assicurate con apposita polizza All Risks;
- gli enti appoggiati a contratti Leasing già coperti con apposita assicurazione comprendente i rischi assicurati con la presente polizza;

gli enti già assicurati con polizza trasporti.

21. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La mancata dichiarazione da parte del Contraente di sinistri avvenuti negli anni precedenti la stipula del contratto non viene considerata aggravamento di rischio (Ex art.1898 C.C.), e pertanto non pregiudica la valutazione del rischio da parte della Società e non influirà sull'indennizzabilità di futuri sinistri.

22. MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte, manutenzione e/o ristrutturazione dei fabbricati e del contenuto, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, perché ciò non costituisce aggravamento di rischio.

23. DEROGA ALLA DICHIARAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art.22 delle Norme che regolano l'assicurazione, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato provvederà a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati solo in caso di sinistro.

24. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

25. COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.


La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a farli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.


26. CLAUSOLA DI TRACCIABILITA'

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territorio del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante medesima, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

 <p>IL CONTRAENTE</p> <p>Il Responsabile dell'area dei servizi economico-finanziari e commercio (Dott.ssa Maria Grazia Castone)</p>	<p>LA SOCIETA'</p> <p>Generitalia S.p.A. Agenzia di Brescia Vittoria</p>
--	--

FRANCHIGIE/SCOPERTI PER SINISTRO




ONDA SONICA	€ 500,00
FENOMENO ELETTRICO	€ 500,00
FUMO, GAS, VAPORE	€ 500,00
URTO VEICOLI	€ 500,00
CRISTALLI	€ 500,00
EVENTI ATMOSFERICI	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 5.000,00 per fabbricato e relativo contenuto
GRANDINE	€ 1.500,00 per fabbricato e relativo contenuto
GELO	€ 500,00
ACQUA CONDOTTA CON O SENZA SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE	€ 500,00
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI ESTINZIONE CON O SENZA SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE	€ 500,00
ACQUA PIOVANA	€ 500,00
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI	€ 500,00
EVENTI SOCIOPOLITICI	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 5.000,00 per fabbricato e relativo contenuto
TERRORISMO	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 per fabbricato e relativo contenuto
SOVRACCARICO NEVE	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 25.000,00 per fabbricato e relativo contenuto
INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI	Franchigia 15.000,00€ per singola ubicazione
TERREMOTO	Franchigia 25.000,00 € per singola ubicazione
SMOTTAMENTI, FRANAMENTI, CEDIMENTI	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 25.000,00

 <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI E COMMERCIO (Dott.ssa Maria Grazia Castone)</p>	<p>LA SOCIETA'</p> <p>Generitalia S.p.A. Agenzia di Brescia Vittoria</p>
---	--

LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO ED ANNUALITA'

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	€ 500.000,00
FENOMENO ELETTRICO	€ 50.000,00
COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI a) Monete, biglietti di banca, ecc. b) Archivi, documenti, ecc., schede, dischi, nastri, ecc., modelli, stamperie, garbi, ecc. c) Quadri, dipinti, ecc. con il limite per singola opera o oggetto d'arte	a) € 10.000,00 b) € 50.000,00 c) € 100.000,00 con sottolimito per opera d'arte di € 25.000,00
RIMBORSO ONORARI PERITI	€ 200.000,00
ORDINANZE AUTORITA'	€ 100.000,00
SPESE EXTRA	€ 100.000,00
CRISTALLI	Massimo € 2.000,00 per singola lastra col limite di € 25.000,00 per sinistro ed anno
EVENTI ATMOSFERICI	70 % Somma Assicurata per fabbricato e relativo contenuto
GRANDINE	€ 400.000,00 per sinistro ed anno
GELO	€ 50.000,00
ACQUA CONDOTTA	€ 50.000,00
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	€ 50.000,00
SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI E/O ROTTURA PER LE GARANZIE "ACQUA CONDOTTA" E "COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE"	€ 50.000,00
EVENTI SOCIO-POLITICI	70 % Somma Assicurata per fabbricato e relativo contenuto
TERRORISMO	50 % Somma Assicurata per singolo fabbricato col massimo di € 5.000.000,00 per sinistro ed anno a valere per tutte le ubicazioni
SOVRACCARICO NEVE E GHIACCIO	€ 500.000,00 per sinistro ed anno

INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI	50% Somma Assicurata per singolo fabbricato col massimo di € 2.000.000,00 per Sinistro ed anno a valere per tutte le ubicazioni
TERREMOTO	50% Somma Assicurata per singolo fabbricato col massimo di € 5.000.000,00 per sinistro ed anno a valere per tutte le ubicazioni
SMOTTAMENTI, FRANAMENTI E CEDIMENTI, CADUTA MASSI	€ 200.000,00
ACQUA PIOVANA	€ 100.000,00 per sinistro ed anno
DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO	€ 200.000,00 per sinistro ed anno
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI	€ 100.000,00 per sinistro ed anno

  IL CONTRAENTE Il Responsabile dell'area dei servizi economico-finanziari e commercio (Dott.ssa Maria Grazia Gestone)	LA SOCIETA'  Generali Italia S.p.A. Agenzia Generali di Brescia Vittoria
--	--

Agli effetti degli artt.1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Art. 6 Recesso in caso di sinistro
- Art. 7 Periodo di assicurazione - Proroga dell'assicurazione
- Art. 9 Foro competente
- Art. 16 Obblighi in caso di sinistro
- Art. 18 Procedura per la valutazione del danno
- Art. 19 Mandato dei periti
- Art. 22 Assicurazioni presso diversi assicuratori

  IL CONTRAENTE Il Responsabile dell'area dei servizi economico-finanziari e commercio (Dott.ssa Maria Grazia Gestone)	LA SOCIETA'  Generali Italia S.p.A. Agenzia Generali di Brescia Vittoria
--	---

Modello da utilizzare per la comunicazione dei Conti correnti dedicati - Agenzie

Spett.le
 COMUNE DI CASTENEDOLO
 VIA XV GIUGNO, 1
 25014 – CASTENEDOLO (BS)

Vi comunichiamo, ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche, i conti correnti dedicati e le persone delegate ad operare per gli incassi e pagamenti relativi al contratto sottoscritto con Generali Italia

A) Elenco conti correnti intestati a Generali Italia per movimentazioni effettuate dall'Agenzia

Il(l) conto(i) corrente(i) dedicato(i) al pagamento dei premi assicurativi relativi al contratto sottoscritto è(sono) **esclusivamente**:

GENERALI ITALIA - Agenzia di Brescia Vittoria	
BANCA	IBAN
UBI BANCA	IT89B0311111210000000034002

Il conto corrente dedicato alle liquidazioni effettuate dall'Agenzia (da **non** utilizzare per la regolazione dei premi) è:

GENERALI ITALIA - Agenzia di Brescia Vittoria	
BANCA	IBAN
BANCA GENERALI	IT19R0307502200CC0300380031

I Delegati ad operare oltre a quelli indicati al punto D) sono:

COGNOME - NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	PROVINCIA
ROSSI GIANGRANFRANCO	RSSGFR55P07E333D	07/09/1955	ISEO	BS
COPPOLA DE ALMARZA PIERFRANCESCO	CPPPFR68B22F839Q	22/09/1968	NAPOLI	NA
MADDIONA FABIO	MDDFBA79M03B157D	03/08/1979	BRESCIA	BS

B) Elenco conti correnti intestati a GENERALI ITALIA per altre movimentazioni effettuate dalla Direzione
 (da **non** utilizzare per la regolazione dei premi)

BANCA	IBAN	
INTESA SANPAOLO	IT52Y0306912711000096210926	
BANCO POPOLARE	IT53S0503402196000000007167	
BANCA GENERALI	IT95I0307502200CC0300002008	
INTESA SANPAOLO	IT58X0306912711001564000584	
BANCA GENERALI	IT10Q0307502200CC0300085000	
INTESA SANPAOLO	IT47V0306912711100000010851	
BANCA GENERALI	IT28O0307503200CC0040341098	

C) Piano Individuale di Previdenza

Conto Corrente dedicato su cui regolare i Contributi Previdenziali relativi al piano di previdenza complementare

BANCA	IBAN
BANCA GENERALI	IT02X0307502200CC0300085007

D) Fondo pensione aperto Generali Global

Conto Corrente dedicato su cui regolare i Contributi Previdenziali relativi al fondo pensione aperto

BANCA	IBAN
BNP Paribas Securities Services S.C.A.	IT47X0347901600000800984300

I Delegati ad operare sui conti correnti elencati al punto B, C e D sono quelli indicati al punto E)

E) Delegati ad operare

COGNOME	NOME	COD FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	PROVINCIA
BARBERI	LUIGI	BRBLGU57B24L483Z	24/02/1957	UDINE	UD
BARRA	CARMINE	BRRCMN66H24H501X	24/06/1966	ROMA	RM
BOCCATO	MASSIMO	BCCMSM61C25C388L	25/03/1961	JESOLO	VE
BOSSER	GIANCARIO	BSSGCR73A08L424Z	08/01/1973	TRIESTE	TS
BOZZA	STEFANO	BZZSFN62L19F241T	19/07/1962	MIRANO	VE
BUSETTO	ALBERTO	BSTLRT69M15L736Q	15/08/1969	VENEZIA	VE
CALOSCI	BRUNO	CLSBRN59S06H501P	06/11/1959	ROMA	RM
CECCON	TOMMASO	CCCTMS63E25G224B	25/05/1963	PADOVA	PD
CLEMENTE	ENRICO	CLMNRC70T14A601V	14/10/1970	ABANO TERME	PD
COCIANI	GIORGIO	CCNGRG62M18L424D	18/08/1962	TRIESTE	TS
CORBO	MICHELE	CRBMHL61M07A662J	07/08/1961	BARI	BA
COSTAGLIOLA	GIANLUIGI	CSTGLG65H21L424T	21/06/1965	TRIESTE	TS
CUCINELLA	ALBERTO	CCNLRT65P12C957L	12/09/1965	CONEGLIANO	TV
DE POLI	ANTONIO	DPLNTN71M30L736W	30/08/1971	VENEZIA	VE
DONNET	PHILIPPE	DNNPLP60L26Z110H	26/07/1960	FRANCIA	EE
DORO TEMPESTINI	ANNA	DRONNA65P45D612C	05/09/1965	FIRENZE	FI
FANCEL	GIANCARLO	FNCGCR61P26G914C	26/09/1961	PORTOGRUARO	VE
FERRI	STEFANO	FRRSFN68M26L424P	26/08/1968	TRIESTE	TS
FORT	MASSIMILIANO	FRTMSM74L23L424P	23/07/1974	TRIESTE	TS
FRANZOSO	FRANCO	FRNFNC60C22L736U	22/03/1960	VENEZIA	VE
FURLAN	FEDERICO	FRLFRC60R09L100B	09/10/1960	TEOLO	PD
GALANTI	GUGLIELMO	GLNGLL50R11I535W	11/10/1950	SCICLI	RG
GENTILI	STEFANO	GNTSFN60B17A944X	17/02/1960	BOLOGNA	BO
GOTTARDI	MAURIZIO	GTTMRZ62T07L736F	07/12/1962	VENEZIA	VE
GUARINO	MASSIMO MARIA	GRNMSM60A11G888B	11/01/1960	PORDENONE	PN
LAUDATI	LEOPOLDO	LDTLLD63A11A662H	11/01/1963	BARI	BA
MARSANO	EMILIO	MRSMLE53C04C743X	04/03/1953	CITTADELLA	PD

MEDIZZA	PAOLO	MDZPLA65D13L424Z	13/04/1965	TRIESTE	TS
MENCATTINI	ANDREA	MNCNDR61L22A851U	22/07/1961	BIBBIENA	AR
MONACELLI	MASSIMO	MNCMSM68E26L219D	26/05/1968	TORINO	TO
MONATERI	GIANCARLO	MNTGCR61A17L219Q	17/01/1961	TORINO	TO
MORGAN	CRISTINA	MRGCST57R65L424F	25/10/1957	TRIESTE	TS
NASTASI	AURELIO	NSTRLA57C21F158Z	21/03/1957	MESSINA	ME
PERIN	GIOVANNI LUCA	PRNGNN65T05H220L	05/12/1955	REFRONTOLO	TV
PIERI	ANNA	PRINNA69E50H501B	10/05/1969	ROMA	RM
POLI	STEFANO	PLOSFN57S20L736U	20/11/1957	VENEZIA	VE
PRACEK	GIANLUCA	PRCGLC75L06E704E	06/07/1975	LOVERE	BG
RICCI	MASSIMILIANO	RCCMSM69R03H501G	03/10/1969	ROMA	RM
SESANA	MARCO MARIA	SSNMCM73C16F205N	16/03/1973	MILANO	MI
SINI	CLAUDIA	SNICLD57B46Z315I	06/02/1957	ETIOPIA	EE
SPIZZAMIGLIO	STEFANO	SPZSFN68S08L424X	08/11/1968	TRIESTE	TS
VARE'	EMANUELE ALBERTO	VRAMLL67C21F205D	21/03/1967	MILANO	MI
VERBICH	MAURIZIO	VRBMRZ60C22L424A	22/03/1960	TRIESTE	TS
VERSINO	PAOLA	VRSPLA71H68L219A	28/06/1971	TORINO	TO

Generali Italia Spa
 Agenzia Generale di Brescia Vittoria

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016**Utilizzo dei dati a fini contrattuali**

La informiamo che, conformemente a quanto comunicato con l'informativa sul trattamento dei dati personali fornita al momento della sottoscrizione del Profilo Cliente, i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) e dall'Agente sottoindicato (di seguito anche "Agente") anche disgiuntamente, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell'ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e dell'Agente e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia e dell'Agente a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia e all'Agente di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e l'Agente e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021; o
- all'Agente ROSSI GIANFRANCO, COPPOLA DE ALMARZA PIERFRANCESCO & MADDIONA FABIO S. N. C., dell'Agenzia BRESCIA VITTORIA PIAZZA VITTORIA contattabile via e-mail a agenzia.bresciavittoria.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo PIAZZA VITTORIA 25122 - BRESCIA (BS) e/o via telefono al numero 030-3755061.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori dei Contitolari e da altri soggetti anche esterni, designati Responsabili del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per conto dei Contitolari compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(3).

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, i Contitolari potranno integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

NOTE:

1. La Compagnia e l'Agente trattano le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia e l'Agente potranno effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (es. subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatori; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

I miei consensi privacy

Preso visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia e l'Agente tratteranno, anche disgiuntamente gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

**COMUNE DI CASTENEDOLO**

Profilo Cliente N° 0062144050001

Aggiornato al 01/07/2020

**Dati anagrafici - Le informazioni dell'Ente Contraente**

Tipo Soggetto	ENTE
Contraente	COMUNE DI CASTENEDOLO
Costituita il	15/09/1952
Codice Fiscale	00464720176
Partita Iva	00464720176
Sede legale	VIA XV GIUGNO 1, CASTENEDOLO (BS), 25014, ITALIA
Telefono fisso	0302134011
Tipo Ente	COMUNE
Paese attività economica prevalente	ITALIA
SAE	ALTRE FAMIGLIE PRODUTTRICI
ATECO	749 - ALTRE ATT PROFESS SCIENTIFICHE TECNICHE



Privacy - I consensi privacy

Presa visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati personali

Consenso al trattamento dei dati della società per fini commerciali

Si autorizza Generali Italia e l'Agente a trattare i dati per presentare prodotti e servizi della Società anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (posta cartacea ed elettronica, chiamate con o senza operatore, fax, sms, mms, e altre tecniche di comunicazione a distanza, messaggi tramite social media od applicazioni web):

☒ Sì ☐ No

Si desidera tuttavia escludere:

☐ Chiamate con operatore e l'invio di posta cartacea oppure

☐ L'invio di posta elettronica, sms, mms e altre tecniche di comunicazione a distanza

Si desidera inoltre ricevere da Generali Italia e/o dall'Agente offerte su prodotti e servizi non assicurativi di altre Società

☐ Sì ☒ No

Si autorizza Generali Italia e l'Agente a trattare i dati per l'analisi dei comportamenti, scelte e modalità d'uso dei servizi, anche attraverso elaborazioni elettroniche, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta.

☒ Sì ☐ No



Profilo digitale - Il profilo digitale

Consenso alla dematerializzazione	Ricevuta l'informazione che si potrà dare il relativo consenso in qualsiasi momento mediante apposita comunicazione che potrà essere trasmessa anche mediante posta elettronica all'indirizzo dell'Agenzia, si nega il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto.
Adesione alla firma elettronica avanzata (FEA)	Essendo stati informati che si potrà aderire al servizio FEA in qualsiasi momento contattando l'Agenzia, si dichiara di non aderire al servizio FEA e quindi di non avvalersi di tale modalità di sottoscrizione per il perfezionamento e la gestione dei contratti assicurativi.



Dati anagrafici - Le Informazioni personali dell'esecutore per conto del Contraente

Legale rappresentante o esecutore	MARIA GRAZIA CESTONE	
Nato/a il	02/07/1967	Sesso F
A	BRESCIA (BS), ITALIA	
Codice Fiscale	CSTMGR67L42B157J	
Residente in	VIA DANTE 56, CASTENEDOLO (BS), 25014, ITALIA	
Domicilio		
Documento comprovante i poteri di rappresentanza	ESTRATTO DELIBERA ASSEMBLEARE 1	
Tipo documento identificativo	CARTA DI IDENTITA' AR8530931 rilasciata da COMUNE di CASTENEDOLO (BS), ITALIA il 25/07/2011 valida fino al 24/07/2021	
Relazione tra Cliente ed Esecutore	<input checked="" type="checkbox"/> Rapporto di lavoro / affari <input type="checkbox"/> Altro legame: _____	



Privacy - I consensi privacy del legale rappresentante ed esecutore per conto del Contraente

Presa visione dell'allegata informativa privacy sul trattamento dei dati

Con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali

Prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che Generali Italia e l'Agente tratteranno, anche disgiuntamente, gli stessi secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Con riferimento al trattamento dei dati per fini commerciali e di profilazione

Autorizzo Generali Italia e l'Agente a trattare i miei dati per presentare prodotti e servizi della Società anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (posta cartacea ed elettronica, chiamate con o senza operatore, fax, sms, mms, e altre tecniche di comunicazione a distanza, messaggi tramite social media od applicazioni web):

☒ Sì ☐ No

Desidero tuttavia escludere:

☐ Chiamate con operatore e l'invio di posta cartacea oppure

☐ l'invio di posta elettronica, sms, mms e altre tecniche di comunicazione a distanza

Desidero inoltre ricevere da Generali Italia e/o dall'Agente offerte su prodotti e servizi non assicurativi di altre società

☐ Sì ☒ No

Autorizzo Generali Italia e l'Agente a trattare i dati personali per l'analisi dei comportamenti, scelte e modalità d'uso dei servizi, anche attraverso elaborazioni elettroniche, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i miei comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta.

☒ Sì ☐ No

Dichiarazioni Finali

Aggiornamenti delle informazioni

Poiché le informazioni afferenti da Persona Giuridica possono subire variazioni nel tempo, la stessa si impegna a comunicare tempestivamente a Generali Italia ogni variazione od integrazione dei dati sopra riportati nella consapevolezza che laddove non diversamente comunicato gli stessi saranno considerati validi ed efficaci.

La Persona Giuridica si impegna in ogni caso a provvedere ad un aggiornamento degli stessi con la periodicità temporale che sarà richiesta dalla Compagnia.

Luogo e data

BRESCIA - 1 LUG. 2020

Firma dell'esecutore



Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Cestone)

Informativa - Informativa sul trattamento dei dati della società per fini commerciali

La informiamo che Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) e l'Agente indicato nell'allegato "agenti contitolari" a questo documento (di seguito anche "Agente"), intendono trattare anche disgiuntamente, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, i dati della vostra società, da voi forniti e/o acquisiti anche da terzi (es.: elenchi, registri o documenti pubblici conoscibili da chiunque), per utilizzarli, se ci autorizzate, per le seguenti finalità:

- 1) per comunicare i dati personali a società del Gruppo per la prestazione di servizi non assicurativi;
- 2) per invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi offerti, mediante le tecniche di comunicazione da Lei indicate, anche relativamente ai prodotti e servizi non assicurativi offerti da altre società;
- 3) per analizzare i prodotti e servizi richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i comportamenti e le preferenze e/o di migliorare l'offerta.

I vostri dati saranno trattati, in Italia o all'estero, con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da dipendenti e collaboratori dei Contitolari ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento od operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per conto dei Contitolari compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Tali dati non saranno diffusi. Il conferimento dei dati è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi. E' possibile conoscere quali sono i dati trattati presso di noi e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diritti di rettifica, aggiornamento e cancellazione, nonché opporsi in tutto o in parte al loro uso a fini commerciali anche per quanto riguarda l'invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati, rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchessa 14 31021; o
- all'Agente, contattabile agli indirizzi e-mail e di posta ordinaria indicati nell'allegato "agenti contitolari" a questo documento.

Informativa - Informativa sul trattamento dei dati personali del legale rappresentante ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da Generali Italia S.p.A. (di seguito anche la Compagnia), e dall'Agente indicato nell'allegato "agenti contitolari" a questo documento (di seguito anche "Agente") anche disgiuntamente, in qualità di Contitolari del trattamento, basandosi tale contitolarità sulla condivisione dei dati e delle finalità del trattamento, nell'ambito del Profilo Cliente e dell'offerta assicurativa, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione dei contratti assicurativi e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); (ii) per l'esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e dell'Agente e/o all'esecuzione dei contratti in essere; mentre per le finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia e dell'Agente a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia e all'Agente di assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Utilizzo dei dati per l'erogazione del servizio FEA

La informiamo inoltre che, qualora aderisca al servizio di firma elettronica avanzata (FEA), la Compagnia e l'Agente tratteranno anche i suoi dati biometrici(3) sempre per le finalità sopra indicate. La base giuridica del trattamento dei suoi dati biometrici per l'erogazione del servizio FEA è costituita dal Suo consenso esplicito e facoltativo, senza il quale il trattamento non potrà avere luogo e, di conseguenza, non potrà essere erogato il servizio FEA. Il trattamento dei suoi dati biometrici è dunque finalizzato alla sola erogazione del servizio FEA funzionale consentirle la firma di documenti e contratti legati a prodotti e servizi assicurativi offerti dalla Compagnia e dall'Agente. Nel caso non acconsentisse a tale trattamento, potrà comunque beneficiare dei servizi assicurativi sebbene soltanto attraverso modalità non dematerializzate. Le modalità di trattamento dei dati biometrici sono dettagliate nelle condizioni contrattuali di fornitura del Servizio.



Informativa - Informativa sul trattamento dei dati personali del legale rappresentante ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione

La informiamo inoltre che lei può autorizzare la Compagnia e l'Agente a trattare i suoi dati personali da lei forniti e/o acquisiti anche da terzi⁽¹⁾ (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute ed i dati biometrici) per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per comunicare i suoi dati personali a società del Gruppo per la prestazione di servizi non assicurativi;
- 2) per invio di materiale Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi, pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi offerti, mediante le tecniche di comunicazione da Lei indicate, anche relativamente ai prodotti e servizi non assicurativi offerti da altre società;
- 3) per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l'offerta.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate rivolgendosi a:

- Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV, privacy.it@generali.com o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021; o
- all'Agente, contattabile agli indirizzi e-mail e di posta ordinaria indicati nell'allegato "agenti contitolari" a questo documento.

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) **per le finalità contrattuali e di erogazione del servizio FEA**, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) **per le finalità commerciali e di profilazione**, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto, a qualsiasi causa dovuta.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE(4).

Trasferimento dei dati all'estero

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (5) alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.generali.it.

.Note

(1) La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati previsti nel Profilo Cliente, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, Contraenti, Assicurati, Aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

(2) A titolo esemplificativo formulazione delle proposte di assicurazione, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

(3) Tali dati sono dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici. A titolo esemplificativo, dati per elaborare immagine, ritmo, velocità, accelerazione e movimento delle soluzioni di firma elettronica avanzata

(4) Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena Assicurativa" (es. Agenti, Subagenti, collaboratori di Agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

(5) Contraenti, Assicurati, Aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco



COMUNE DI CASTENEDOLO

N° 0062144050001AT

Aggiornato al 01/07/2020



Allegato Agenti Contitolari

Denominazione Agenzia: **BRESCIA VITTORIA**

Denominazione Gestione: **ROSSI GIANFRANCO, COPPOLA DE ALMARZA PIERFRANCESCO & MADDIONA FABIO S. N. C.**

Indirizzo: **PIAZZA VITTORIA 9 25122 - BRESCIA (BS)**

Recapito telefonico: **030-3755061**

Indirizzo Email: **agenzia.bresciavittoria.it@generali.com**

